

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL
30.06.2017*

**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA NUORO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DI BENI MOBILI, MOBILI REGISTRATI
ED ATTREZZATURE COMUNALI**

INDICE

- Art. 1 Beni mobili, mobili registrati ed attrezzature che possono essere concessi in uso temporaneo
- Art. 2 Modalità di concessione
- Art. 3 Accettazione e/o diniego della richiesta
- Art. 4 Modalità d'uso
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Priorità
- Art. 7 Esenzioni

Art. 1 Beni mobili, mobili registrati ed attrezzature che possono essere concessi in uso temporaneo

1. Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare la concessione temporanea di beni mobili, mobili registrati ed attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere.
2. L'elencazione dei beni disponibili verrà fatta annualmente dalla Giunta comunale.
3. Esula dal presente regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri enti Pubblici.
4. Qualsiasi altra iniziativa non rientrante nella casistica contemplata nel presente regolamento non può fruire del materiale comunale, salva espressa deroga concessa con motivata direttiva della Giunta Comunale.

Art. 2 Modalità di concessione

1. L'uso verrà concesso solo a coloro i quali intendano utilizzare i beni mobili, mobili registrati e le attrezzature per finalità sociali, culturali, sportive, politiche o di categoria. Dette finalità devono essere chiaramente indicate nella richiesta di concessione e oggettivamente riscontrabili in ragione della peculiarità dell'iniziativa da realizzare.
2. Sono esclusi dalla concessione gli enti, le associazioni, le società, gli organismi e i singoli privati che intendano promuovere ed organizzare attività di carattere commerciale, salvo i casi nei quali l'attività abbia rilevanza per la valorizzazione turistica del territorio o di utilità economico sociale.
3. La domanda deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima dell'uso; in caso di particolari urgenze motivate e giustificate potrà essere presentata anche dopo tale limite, ma comunque non oltre le 48 ore prima della data prevista per l'uso.
4. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 1. Soggetto richiedente;
 2. Denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
 3. Luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
 4. Scopo dell'iniziativa;
 5. Precisazione della quantità di materiale oggetto della richiesta;
 6. Durata dell'utilizzo del materiale;
 7. Impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto della richiesta;
 8. L'assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni mobili e delle attrezzature;
 9. L'assunzione di impegno a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone accaduti durante l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature da parte del richiedente;
 10. L'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso, se dovuta, fissata dalla Giunta Comunale a norma del presente regolamento.

Art. 3 Accettazione e/o diniego della richiesta

1. La richiesta di concessione dei beni mobili, mobili registrati e le attrezzature verrà esaminata dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, che comunicherà al richiedente l'accoglimento o il diniego della richiesta e, in questo secondo caso, i motivi del provvedimento adottato.

Art. 4 Modalità d'uso

1. I beni mobili, mobili registrati e le attrezzature saranno formalmente consegnate al richiedente, previa redazione e sottoscrizione di un verbale di consistenza dei beni ed in relazione ai quali lo stesso assume tutti gli obblighi di custodia e della cui integrità si fa garante verso il Comune di Bari Sardo.
2. Il materiale richiesto andrà ritirato e restituito direttamente presso il cantiere comunale o altre sedi comunali in cui è depositato.
3. Eventuali danni e/o ammanchi verranno constatati al momento della riconsegna. Nel caso di ammanchi o fuori uso del materiale, sarà addebitato al richiedente il valore risarcitorio dello stesso. Nel caso di danneggiamenti verrà addebitato il costo della riparazione.
4. Sono a carico del richiedente tutte le spese relative al trasporto, montaggio, conservazione e smontaggio del materiale richiesto.

Art. 5 Tariffe

1. La concessione del materiale viene, di norma, effettuata a condizioni onerose dietro corresponsione di una tariffa, alla cui definizione si provvede con deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto delle differenti tipologie di attrezzature in dotazione del Comune.
2. Le tariffe sono definite secondo il criterio della copertura dei costi inerenti all'utilizzo di ciascuna attrezzatura.

Art. 6 Priorità

1. La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità:

a) Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate dal comune in collaborazione con terzi, oppure organizzate individualmente da istituti scolastici cittadini, comitati festeggiamenti, parrocchia, enti religiosi, associazioni regolarmente iscritte al Pubblico Registro.

b) Spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate da partiti e movimenti politici e da associazioni senza scopo di lucro e/o alle quali sia stato riconosciuto il patrocinio del Comune.

c) Tutte le altre manifestazioni ed iniziative.

d) A parità di priorità, farà fede la data di presentazione della richiesta, completa di tutti i dati indicati all'art. 2.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dalla corresponsione della tariffa le concessioni di materiale di cui al comma 1. lett. a) e b) dell'art. 6.

